

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2043-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULLO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, FABRIANI, MAXIA, VOLPE,
SEMERARO GABRIELE, CASTELLI AVOLIO, CIFALDI E CARCATERRA**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 13 luglio 1951

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 15 novembre 1951 (Stampato n. 1795)

Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 novembre 1951*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.

Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto do-

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

vranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono.

ART. 2.

Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella *F* (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della Cassa del Mezzogiorno godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle Amministrazioni statali.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.